

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Sogefi Filtration Italy S.p.A. di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Sant'Antonino di Susa ad uso industriale e civile. (Pratica n. 022095 - Cod. Utenza TO13352) Assenso.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 257-7833 del 22.3.2018; Codice Univoco: TO-P-04551.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. alla Società Sogefi Filtration Italy S.p.A. con sede legale in Sant'Antonino di Susa (TO), Viale IV Novembre n. 19 – C.F. 00927630111 e P. Iva: 06415100012, il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, assentita originariamente con la D.D. n. 792-39573 del 10.10.2013 per uso industriale di processo ed igienico-sanitario (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di 22,00 l/s di portata massima e 8,95 l/s medi, derivati da n. 1 pozzo in Comune di Sant'Antonino di Susa già descritto in premessa (nr. pr. **022095** - Cod. Utenza **TO13352**);
- 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)